



TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

Sezione CIVILE – area commerciale

Il giudice delegato

-vista la domanda ex art. 67 c.c.i.i. proposta, tramite l'OCC nell'interesse di LAGROIA Domenico nato a Trani il 5.10.1956 (c.f. LGRDNC56R05L328S) e RUTIGLIANO Maria nata a Trani il 26.11.1959 (c.f. RTGMRA59S66L328A);

-esaminati gli atti;

- rilevato che la domanda è corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

osservato che alla domanda è allegata una relazione dell'OCC che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista l'istanza del creditore e rilevato che la procedura esecutiva indicata di cui si chiede la sospensione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

P.Q.M.

Dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, oltre alla comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 68 c.c.i.i.;

dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 c.c.i.i., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice anche sulle eventuali opposizioni e contestazioni e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone la sospensione del procedimento di esecuzione forzata n. 76/2019 pendente innanzi al Tribunale di Trani – sez. es. immobiliari nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

Fissa per la comparizione delle parti, anche ai fini di cui all'art. 70, 5° comma, c.c.i.i., l'udienza del 20/10/2023 ore 09:30.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 08/06/2023

Il giudice delegato
dott. Giuseppe Rana

Ricorso ex art. 68 C.C.I.I per la proposizione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e **richiesta urgente di sospensiva immediata delle procedura esecutiva immobiliare RG 76/2019 Trib. Trani.**

Nell'interesse di **LAGROIA Domenico** nato a Trani il 5.10.1956 (c.f. LGRDNC56R05L328S) e **RUTIGLIANO Maria** nata a Trani il 26.11.1959 (c.f. RTGMRA59S66L328A), residenti in Trani in Via Giuseppe Rossi n. 3, assistiti dall' Avv. Filomena Carla Ciccarelli (CCCFMN84B69L328H) in virtù di mandato in calce al presente atto, elettivamente domiciliati in Trani presso il Suo studio alla via De Robertis n. 68 tel e fax 0883.501080, che si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni e le notifiche a mezzo pec: filomenacarla.ciccarelli@pec.ordineavvocatitrani.it,

premessso

- Che gli istanti, in relazione alle obbligazioni assunte versano in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1 lett. c) ex D.L. 14/2019 e tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- che al fine di risolvere tale situazione di sovraindebitamento intendono depositare un piano di ristrutturazione dei debiti avendone diritto e requisiti, avvalendosi di una delle procedure di composizione della crisi di cui al menzionato D.L. 14/2019;
- che gli istanti non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II sez. II di cui al D.L. 14/2019, sono infatti consumatori;
- che gli istanti hanno collaborato fornendo la documentazione utile alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;

PRESENTANO

2. richiesta di omologa del piano del consumatore ex art. 70 c. 7 D.L. 14/2019;

3. richiesta di sospensione della procedura esecutiva in corso sulla prima casa ex art. 70 c.4 D.L.14/2019

.....

➤ QUADRO A

Brevi cenni sulle cause del sovra indebitamento e valutazione del merito creditizio.

Di seguito verranno esposti i motivi di fatto che hanno determinato il sovra indebitamento e la corresponsabilità degli istituti di credito nel determinare il sovra indebitamento

Il tenore di vita della famiglia Lagroia- Rutigliano formatasi nel 1980 è stato sempre assolutamente decoroso e senza eccessi. Nell'aprile 2010 i sig.ri Lagroia e Rutigliano sottoscrivevano un contratto di mutuo fondiario con la Banca Monte Paschi di Siena (oggi per intervenuta scissione ad AMCO – Asset Management Company spa) mutuo che oggi, purtroppo in sofferenza, sta compromettendo le proprietà ma soprattutto la casa coniugale, nella procedura che, **con questa istanza, si intende bloccare (R.G. E. 76/2019 Tribunale di Trani).**

E' bene precisare sin da subito che il capitale effettivamente erogato dalla Banca, è stato rimborsato dagli istanti con notevoli sacrifici, sacrifici imposti dalla banca stessa e ne spiegheremo di seguito le motivazioni.

La banca ha erogato € 250.000,00 su di una stima di immobile con valore commerciale dichiarato/stimato di € 203.000,00, valore palesemente insufficiente dell'immobile per concedere una garanzia ipotecaria di € 500.000,00 euro.

Il mutuo erogato è superiore al valore dell'immobile in aperto contrasto con l'art.38 T.U.B. sul limite della finanziabilità (Cass. 24.9.2018 n.22459) e costante giurisprudenza di merito.

Sin da subito, il sig. Lagroia ha riscontrato l'insostenibilità della rata di mutuo che gravava sulla famiglia, nonostante ciò, con notevoli sacrifici è riuscito ad onorare il suo debito finchè sin dal 2011 il suo reddito familiare ha subito una brusca riduzione a causa della riduzione del lavoro; il sig. Lagroia infatti ha dovuto cessare l'attività di benzinaio nel 2016 poiché infruttuosa.

Appare tuttavia necessario precisare sin da subito, questo aspetto meglio verrà approfondito nel perseguo, che la banca ha una rilevante responsabilità nel sovra indebitamento dell'istante ex art. 69 c.2 D.L. 14/2019. Di talchè, nel caso di specie, dovrà trovare applicazione quanto il CCI prevede: “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124-bis del

decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.

Nel 2010 quindi il Lagroia sottoscriveva un contratto di mutuo che appare illegittimo per sua stessa natura.

Il contratto di mutuo infatti ha un tasso legato all' EURIBOR, un mutuo con un tasso di interesse indeterminato ed indeterminabile che, come tristemente noto a tutti i cultori del diritto bancario, per consolidata giurisprudenza, sono mutui illegittimi perché, in quegli anni in particolare, tra il 2004 ed il 2010, la determinazione del sotteso tasso di interessi, applicato al contratto, ha subito una forte influenza da accordi interbancari, che hanno fatto slittare il tasso alle stelle, penalizzando fortemente le parti deboli del contratto di mutuo.

I mutui sottoscritti in quegli anni, hanno creato notevoli disagi alle parti deboli del contratto, che si sono viste, nel giro di pochissimi anni, impennare la rata a dei livelli così alti che di fatto sono diventati insostenibili per la maggior parte dei mutuatari.

I riflessi economici negativi di quei contratti di mutuo si vedono ancora oggi presso i diversi Tribunali d'Italia, sezione fallimentare, ove assistiamo a numerose famiglie che vengono private delle proprie abitazioni proprio perché, negli anni, non sono più riuscite a sopportare economicamente la rata di rientro del mutuo casa che, medio tempore, era aumentata a dismisura.

Sul punto è persino intervenuta la Commissione Europea, di cui nel proseguo parleremo in maniera più approfondita.

I sig.ri Lagroia e Rutigliano ad oggi sono debitori nei confronti della banca Monte Paschi di Siena e per intervenuta scissione ad AMCO – Asset Management Company spa del residuo precisato dalla creditrice di euro 134.000,00 comprensivo di interessi maturati, si ricorda che il debito per la quale la banca procedeva inizialmente era € 194.842,69, diminuito poiché nel 2021, i coniugi hanno venduto l'immobile sito in Trani alla Via Umbero n. 1 ad euro 80.000,00 destinando l'intero ricavato alla banca per deconto del debito.

Immobile che sarebbe stato venduto all'asta ad un prezzo base d'asta di 60.000,00 euro.

Torniamo ora a narrare i fatti che hanno portato gli odierni istanti allo stato di sovra indebitamento in cui oggi si trovano.

Sottoscrivevano nel 2010 un mutuo di € 250.000,00 con la Banca MPS su di un valore immobiliare commerciale dichiarato di € 203.000,00; la rata del mutuo i primi anni era pari ad euro 1.041,67 .

STUDIO LEGALE

Avv. Filomena Carla Ciccarelli

Una rata non sostenibile già alla data della sottoscrizione del contratto di mutuo (ove pure si considera che all'epoca la famiglia era composta oltre ai coniugi di tre figli che vivevano in caso e non erano autonomi).

Il sig. Lagroia Domenico nel 2009 aveva dichiarato un reddito complessivo di € 16.421 e nel 2008 un reddito di € 9.930. Al contrario, la sola quota capitale delle rate di mutuo, in un anno, ammontava ad € 12.500

Nel 2010 il sig. Lagroia aveva un reddito annuale lordo di Euro 20.760,00, netto di euro 13.821,00 che spalmato nei 12 mesi è pari ad euro 1.151,00....

Le difficoltà economiche nell'affrontare la rata non tardano ad arrivare.

Alla famiglia all'epoca di 5 membri, non rimaneva alcunché per sopravvivere (1.151,00 di entrate; 1.041,67 euro mutuo + spese vive come bollette e viveri per 5 persone) motivo per il quale, si è trovato non tardi ad andare in sofferenza economica, vedasi lo scoperto di conto corrente e la richiesta di prestito presso la UBI Banca non più sostenibile.

Sin dall'inizio la famiglia non era in grado di mettere da parte alcun risparmio, anzi andava in affanno per ogni rata pagata. Non potrà certo sostenere, l'Istituto di credito, che non era nota l'insostenibilità della rata sin da subito.

La banca ha chiaramente omesso di valutare il merito creditizio degli istanti prima di concedergli il mutuo, come previsto dall'art. 124 bis T.U.B.

Il sig. Lagroia non riusciva ad onerare i suoi debiti, considerato che l'unica fonte di reddito era il suo lavoro, il Lagroia gestiva un distributore di benzina e lo ha fatto fino al 2015, anno in cui ne ha risentito per la forte crisi economica ed è stato costretto a cessare l'attività.

Non avendo più risorse per acquistare la materia prima dalla società di distribuzione.

Chiara è la situazione in cui si trovano gli istanti, in stato di sovra indebitamento ex D.L. 14/2019. Gli istituti eroganti mutuo e prestito (sempre MPS) avrebbero dovuto valutare il merito creditizio e valutare se il reddito residuo, al netto della rata, assicurasse ai coniugi un tenore di vita dignitoso (violazione dell'art. 69 c.3 CCI e dell'art. 124 bis del T.U.B.).

Il sig. Lagroia negli anni ha più volte tentato di contattare la banca MPS, nel tentativo di rinegoziare il mutuo, ma riceveva solo diniego ed intanto il mutuo andava in sofferenza.

La sig.ra Rutigliano non è rimasta a guardare, all'età di 60 anni si è rimboccata le maniche e si è messa in cerca di lavoro nonostante i suoi problemi di salute, lo ha trovato nel 2019. Da allora lavora come collaboratrice

domesica presso la sig.ra Dicorato Dimenica e percepisce un compenso di 500,00 mensili.

Ad oggi, con i coniugi vive, ancora per pochi mesi, il figlio più piccolo di 29 anni che fortunatamente non grava sul menage familiare poiché autonomo economicamente.

Al fine di meglio chiarire la situazione reddituale dei coniugi sin dal principio, si producono dichiarazioni reddituali degli anni interessati all'ottenimento del mutuo, dai quali si evince che il 2008 aveva redditi annuali pari ad euro 7.162, per il 2009 i redditi annuali netti erano di euro 13.574 per il 2010, come già detto e i redditi annuali netti erano pari ad euro 13.821,00 sino ad arrivare nel 2011 con un deficit di -3405 e nel 2012 con euro 3141,00. (si allegano le dichiarazioni dal 2008 al 2017, dopo delle quali il sig. Lagroia non ha più presentato dichiarazioni redditi).

Redditi Lagroia/Rutigliano:

| Anno | reddito lordo | spese e setrazioni | reddito netto |
|-------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 2008 | 9.930 | 2.768 | 7.162 |
| 2009 | 16.421 | 2.847 | 13.574 |
| 2010 | 20.760 | 6.939 | 13.821 |
| 2011 | -3.405 | | -3.405 |
| 2012 | 6.442 | 3.301 | 3.141 |
| 2013 | -47.652 | | -47.652 |
| 2014 | -1.247 | | -1.247 |
| 2015 | 1.243 | 455 | 788 |
| 2016 | 660 | 455 | 205 |

I ricorrenti non potevano in alcun modo adempiere le obbligazioni assunte allorquando hanno stipulato il mutuo con MPS nel 2010. I redditi del Sig. Lagroia negli anni antecedenti la stipula del mutuo e fino alla cessazione dell'attività (2008-2016), non erano minimamente sufficienti a garantire la regolare esecuzione del contratto ed il mantenimento di una vita dignitosa.

➤ **QUADRO B**

Valutazione della responsabilità degli istituti di credito.

Dunque gli istituti di Credito eroganti hanno violato l'art. 124 bis del T.U.B. per omessa valutazione del merito creditizio, ed in conformità al nuovo disposto della legge 3/2012, ed in particolare all'art. 69 c. 2 D.L. 14/2019 ad essi dovrebbe essere preclusa ogni possibilità di presentare opposizione e/o reclamo in caso di auspicata omologa del piano del consumatore .

Art 69, c.3 CCI: “ *l’indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore, abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tl fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05.12.2013n. 159*”.

Ed ancora art. 69 co. 2 D.L. 14/2019: “*il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta*”.

Entrambe le norme trovano spazio e applicazione nel caso di specie. Se l’istante non dovesse trovare soluzione a questo problema non avrà più strade percorribili se non chiedere aiuto agli usurai per salvare almeno la prima abitazione, che è quanto la legge antisuicidio vorrebbe evitare e contestare. Peggio suicidarsi come troppe notizie di cronaca confermano.

Oggi i sig.ri Lagroia e Rutigliano si rivolgono a codesto istituto nel tentativo di risolvere ogni situazione di sovra indebitamento.

Come già questo Tribunale ha sostenuto, la finalità della legge sul sovra indebitamento e certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con equilibrato sacrificio dei creditori (non certamente senza alcun sacrificio per esse), veicolandoli nell’alveo dell’economia palese, senza il rischio di cadere nell’usura cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali quali la casa di abitazione (confronta Trib. Verona 20.07.2016),come è appunto il caso che ci occupa, essendo disposti per necessità a vendere gli altri beni.

➤ **QUADRO C**

La proposta e attivo disponibile.

I sig.ri istanti sono proprietari:

- 1) immobile adibito a loro casa coniugale,
- 2) terreno sito in Trani – mandorleto di mq 1.464 mq censito in catasto terreni al fg. 58 ptc. 374;
- 3) terreno sito in Trani – vigneto di mq 86 censito in catasto terreni al fg. 58 ptc. 375;

STUDIO LEGALE**Avv. Filomena Carla Ciccarelli**

- 4) locale uso deposito in Trani alla Via Don Giuseppe Rossi n. 6 censito in catasto fabbricati al fg. 26 pct. 667 sub 5 Piano T cat. C/2 di mq 23 ;
- 5) autorimessa sita in Trani alla Via Don Giuseppe Rossi n. 1 censita in catasto fabbricati al fg. 26 pct. 667 sub 57 piano S1 scala A cat c/6 di mq 28.

Inoltre **oggi il sig. Lagroia è titolare di pensione 900,00 euro mensili e la sig.ra Rutigliano ha una busta paga di 500,00 euro mensili con una conseguente entrata netta mensile di circa € 1.400,00/1.500,00.**

Elenco delle spese necessarie al sostentamento:

| Spese mensili | Importo |
|---------------------------------|----------------|
| Spese condominiali | € 50 |
| Utenze | € 250 |
| Carburante-RCA | € 80 |
| Spesa alimentare | € 400 |
| Manutenzione/pulizia abitazione | € 80 |
| Spese mediche | € 160 |
| Igiene | € 70 |
| Abbigliamento | € 60 |
| Varie | € 50 |
| Totale | € 1.200 |

La somma mensile che potrà essere accantonata per far fronte al piano e vivere una vita dignitosa sarà di euro 400,00.

Il nucleo familiare è composto attualmente dai due coniugi e dal figlio più piccolo, come da stato di famiglia che si allega, il figlio è autonomo economicamente ed è in procinto di andare a convivere con la compagna.

La debitoria.

Ordunque, dagli accertamenti eseguiti presso gli uffici interpellati, è emerso quanto di seguito:

- AMCO spa per Mutuo MPS : **€ 134.053** (valore maggiorato degli interessi maturati, il valore effettivo ammonta ad euro 105.000,00);
- Bela 2022 srl (ex MPS) per scoperto c/c MPS: **€ 89.231**;
- Sirio NPL s.r.l. per fin.to UBI Banca (debitore in solido): **€ 25.943**;
- Agenzia Entrate-Riscossione: **€ 55.782,57**;
- Comune di Trani: **€ 4.098,19 +€ 5.021,67** (quota Rutigliano)

STUDIO LEGALE**Avv. Filomena Carla Ciccarelli**- Condominio: **€ 10.744,00**

L'ammontare complessivo del passivo in capo a **Lagroia Domenico** è pari ad **€ 318.965,83**

| Creditore | Pre-deducibili | Privilegiati | Chirografari |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| OCC (65% compenso) | € 9.858,07 | | |
| AMCO spa | | € 134.053,00 | |
| Agenzia Entrate-Riscossione | | € 55.782,57 | |
| Comune di Trani | | € 4.098,19 | |
| Bela 2022 srl | | | € 89.231,00 |
| Sirio NPL srl | | | € 25.943,00 |
| Totali | € 9.858,07 | € 193.933,76 | € 115.174,00 |

€ 318.965,83

L'ammontare complessivo del passivo in capo a **Rutigliano Maria** è pari ad **€ 170.325,86**.

| Creditore | Pre-deducibili | Privilegiati | Chirografari |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| OCC (35% compenso) | € 5.308,19 | | |
| AMCO spa | | € 134.053,00 | |
| Comune di Trani | | € 5.021,67 | |
| Sirio NPL srl | | | € 25.943,00 |
| Totali | € 5.308,19 | € 139.074,67 | € 25.943,00 |

€ 170.325,86

La proposta che i ricorrenti avanzano ai creditori consiste nel pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei debiti ipotecari, nel pagamento del 40% dei debiti privilegiati e del pagamento in misura pari al 7% dei debiti chirografari. Il totale dell'attivo offerto ammonta ad **€ 183.995,00** e la durata complessiva del piano è di 12 anni.

Tale proposta è fattibile e sostenibile nella misura in cui risulti confermata, come previsto, la disponibilità del Sig, Lagroia Massimiliano, figlio dei

STUDIO LEGALE**Avv. Filomena Carla Ciccarelli**

ricorrenti ed appartenente al loro nucleo familiare, ad intervenire finanziariamente con il versamento di € 200/mese a parziale sostegno dell'esecuzione del piano proposto. Il suo reddito complessivamente valutato, infatti, in virtù della documentazione esibita, risulta sufficiente a garantire detto esborso.

Alla luce della comune provenienza dell'attivo, ovvero la finanza terza offerta dal figlio ed il ricavato della cessione di due fabbricati in comproprietà tra i coniugi, è possibile sintetizzare la situazione debitoria e la relativa percentuale di soddisfazione, secondo il piano proposto dai ricorrenti, senza distinzione delle masse attive:

| Creditori | Grado | Importo | % | Totale debito da soddisfare |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| <u>OCC</u> | <u>Predeuzione</u> | <u>€ 15.166,26</u> | <u>100,00%</u> | <u>€ 15.166,26</u> |
| <u>AMCO</u> | <u>Privilegiato</u> | <u>€ 134.053,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>€ 134.053,00</u> |
| <u>AdE-Riscossione</u> | <u>Privilegiato</u> | <u>€ 55.782,57</u> | <u>40,00%</u> | <u>€ 22.313,03</u> |
| <u>Comune di Trani</u> | <u>Privilegiato</u> | <u>€ 9.119,86</u> | <u>40,00%</u> | <u>€ 3.647,94</u> |
| <u>Bela 2022 s.r.l.</u> | <u>Chirografario</u> | <u>€ 89.231,00</u> | <u>7,00%</u> | <u>€ 6.246,17</u> |
| <u>Sirio NPL s.r.l.</u> | <u>Chirografario</u> | <u>€ 25.943,00</u> | <u>7,00%</u> | <u>€ 1.816,01</u> |
| <u>Condominio Via Don. Rossi</u> | <u>Chirografario</u> | <u>€ 10.744,00</u> | <u>7,00%</u> | <u>€ 752,08</u> |
| <u>Totale</u> | - | <u>€ 340.039,69</u> | - | <u>€183.994,49</u> |

L'importo offerto dai ricorrenti ai creditori ammonta, quindi, ad € 183.994,49 così originato: € 57.600 mediante il versamento di 144 rate mensili di € 400,00 ciascuna (di cui € 200 versati dal figlio Massimiliano ed € 200 versati dai ricorrenti) ed € 126.396,49 mediante la vendita, da effettuare in autonomia entro e non oltre 48 mesi, del terreno edificabile in comproprietà dei ricorrenti ed iscritto in catasto al Fg. 58, particelle 374-375, stimato in € 122.411,65 dall'Arch. Mele nella procedura di Esecuzione Forzata N. 000076/2019, lotto n. 4, e del locale deposito di Via Don G. Rossi n. 6, cat. C/2, valutato in € 27.294,50 nell'ambito della medesima procedura, lotto n. 3. L'attivo così ottenuto verrà distribuito ai creditori in modo da saldare il 100% delle spese in predeuzione e dei debiti ipotecari, il 40% dei debiti privilegiati ed il 7% dei debiti chirografari.

STUDIO LEGALE

Avv. Filomena Carla Ciccarelli

Le risorse finanziarie saranno ottenute in buona parte dalla vendita autonoma dei beni immobili di proprietà, la restante parte da finanza propria, essendo il sig. Lagroia pensionato e la sig.ra Rutigliano assunta con contratto a tempo indeterminato, ed esterna dal figlio Massimiliano.

La finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente senza alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione **(cfr. Trib. Verona, 20-07-2016 cit.)**.

Il sottoscritto professionista ritiene sussistere i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge n. 3/2012: -soggettivo: sovraindebitamento riferito al c.d. "debitore civile", atteso che è evidente che i soggetti sono da considerarsi consumatori e non soggetti alle procedure di cui al R.D. n. 267/1942; - oggettivo: esistenza del sovraindebitamento e, cioè, di squilibrio patrimoniale che non consente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni; - meritevolezza: l'indebitamento e, soprattutto l'incapacità di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni, non è dovuta a comportamenti negligenti dell'istante.

Pur essendoci nello stato passivo debiti che derivano dall'attività lavorativa del Sig. Lagroia, va sottolineato che gli stessi costituiscono solo il 29% del totale della massa debitoria in capo ai due ricorrenti, il 71% dello stato passivo è relativo a debiti contratti per motivazioni estranee alle vicende lavorative, ovvero per esigenze familiari; primo fra tutti, per valore assoluto e per peso specifico, va citato il debito residuo nei confronti di Monte dei Paschi di Siena per il mutuo di € 250.000,00 ottenuto nel 2010 per la costruzione di una casa in un terreno di proprietà dei ricorrenti. Un debito di simili proporzioni, abbinato ad una situazione reddituale difficile ed in fase di peggioramento, come testimoniato dalle dichiarazioni dei redditi di quegli anni, ha sbilanciato una volta per tutte l'equilibrio finanziario dei ricorrenti che nel frattempo si affannavano e si prodigavano per aiutare due dei loro tre figli a sposarsi, mettere su casa e dare avvio alle loro nuove famiglie.

E' altresì condivisibile l'adozione della procedura familiare ex art. 66 d.lgs. n. 14/2019 in quanto il sovraindebitamento dei due ricorrenti ha un'origine comune ed individuabile nel debito residuo del mutuo di € 250.000,00 stipulato con Monte dei Paschi di Siena nel 2010.

➤ QUADRO D

Esistenza della convenienza COMPLESSIVA del piano del consumatore rispetto all'ipotesi liquidatoria anche dell'immobile adibito a casa coniugale.

Relativamente alla convenienza complessiva del piano del consumatore rispetto all'ipotesi liquidatoria l'art. 70, co. 9 recita *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.”*.

L'art. 67, co. 4 del D.L. 14/2019 recita: *E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.*

La finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente senza alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016 cit.).

Inoltre, la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva **(cfr. Tribunale Verona, 05 Febbraio 2021, in www.ilcaso.it)**, ossia si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura **(cfr. Trib. Napoli Nord, 6.2.2021 cit.)**.

Si ritiene pertanto equilibrato il sacrificio dei creditori (in particolare del creditore ipotecario che vedrebbe soddisfatto il proprio credito e dei creditori chirografari, che ragionevolmente dall'alternativa liquidatoria non potrebbero ricavare un vantaggio superiore, dato il prevalente credito ipotecario) rispetto alle esigenze dei proponenti, così rendendo conveniente il piano.

I sig.ri Rutigliano e Lagroia nel lontano 2021 hanno venduto l'immobile sito in via Umberto I ed hanno messo a disposizione della sola MPS tutto il ricavato di tale vendita: ovvero Euro 80.000,00.

Tale vendita è stata effettuata in autonomia avendo chiesto una sospensione delle procedura esecutiva. **Ciò per sottolineare che è decisamente più conveniente la vendita effettuata in autonomia dai sig.ri Lagroia e Rutigliano piuttosto che l'asta giudiziaria; tale bene aveva un valore di offerta minimo pari a euro 45.450,00.**

Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato (**cf. Cass. civ. Sez. I, 28-10-2019, n. 27544 cit.**).

In ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno due esperimenti d'asta deserti, con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita.

Ipotizzando la vendita all'asta dei tre beni al valore base ovvero per casa coniugale ad euro 203.190,00; deposito ad euro 22.906,00 e suolo edificabile euro 103.755,00= il tutto per un valore base alla prima asta di 329.851,00 euro che con la riduzione di minimo due tentativi di vendita del 25% ed un abbattimento del 10% relativo alle spese della procedura i beni potrebbero vendersi ad euro 166.987,00!

I ricorrenti offrirebbero alla proceura l'importo di euro di euro **€.183.995,00** di cui **€.57.600,00** da versarsi in un arco temporale di n° 144 mensilità, pari a dodici anni , la restante parte mettendo in vendita autonoma i beni di proprietà entro 48 mesi. Ovvero il deposito dal valore effettivo di euro 23.000,00 ed il terreno del valore di euro 122.000,00.

L'importo totale è quindi un importo maggiore di quanto otterrebbero dalla liquidazione tutti i creditori, e sarebbero soddisfatti tutti i creditori e non solo AMCO(MpS).

STUDIO LEGALE

Avv. Filomena Carla Ciccarelli

Pertanto si evince una convenienza complessiva del piano del consumatore rispetto all'ipotesi liquidatoria.

➤ **QUADRO E**

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Ai sensi dell'art. 78 comma 2 del C.C.I.I., si presenta formale istanza di sospensione della PEI n. 76/2019 pendente innanzi al Tribunale di Trani – sez. es. immobiliari – G.E., Dott.ssa Guerra, con **vendita delegata fissata al giorno 14.06.2023**, in quanto, per le motivazioni già rassegnate precedentemente, la vendita forzata degli immobili permetterebbe solo parzialmente la soddisfazione di tutti i creditori lasciandone insoddisfatti alcuni.

Ulteriormente, il Giudice ha la facoltà di sospendere le sole procedure esecutive idonee a pregiudicare la fattibilità del piano, individuandole analiticamente nel decreto di apertura, sulla base di una valutazione prognostica, avete un duplice oggetto: da un lato quello della fattibilità del piano, dall'altro, quello del periculum, qui inteso come pericolo di pregiudizio per la fattibilità del medesimo piano, tale per cui occorrerà sospendere tutte quelle procedure che, se non interrotte, potrebbero impedire la concreta eseguibilità del piano proposto dal consumatore. Il giudice può altresì disporre che sia inibito anche l'inizio di nuove esecuzioni.

Si allegano:

- redditi dal 2008;
- Mutuo e piano ammortamento;
- pec inviata alla Mps per richiesta estratto conto (su scoperto di c/c);
- Buste paga Lagroia, Rutigliano, Lagroia;
- Avviso di vendita al 14.06.2023;
- Perizia immobili;
- documenti Occ e privacy;
- documenti coniugi;
- bollette luce e gas;
- computo metrico per costruzione villa familiare.

Avv. Filomena Carla Ciccarelli

Ricorso ex art. 68 C.C.I.I per la proposizione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e **richiesta urgente di sospensiva immediata delle procedura esecutiva immobiliare RG 76/2019 Trib. Trani.**

INTEGRAZIONE

A seguito di richiesta integrazione a chiarimenti circa il ricorso ex art. 68 CCII depositato il 30.05.2023 si espone quanto segue:

i sig.ri LAGROIA Domenico e RUTIGLIANO Maria in relazione alle obbligazioni assunte versano in una situazione di sovraindebitamento tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, condizione che scaturisce dall'insostenibilità della rata di mutuo, concesso in aperto contrasto con l'art.38 T.U.B. sul limite della finanziabilità (Cass. 24.9.2018 n. 22459).

I ricorrenti hanno dichiarato di versare in una situazione di sovraindebitamento come definita nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza e di ritenersi consumatori ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. e) del D.lgs 14/2019 (persona fisica che agisce per scopi estranei ad attività di impresa o professionale eventualmente svolta). Per quanto concerne il requisito soggettivo della qualifica di "consumatore" necessaria per proporre un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. CCII, è opportuno chiarire quanto di seguito. Nello specifico i ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento caratterizzata da debiti contratti per scopi estranei ad attività d'impresa o professionale e da debiti contratti nell'esercizio di attività di impresa cessata nel 2016. A tal proposito, diversi Tribunali si sono espressi circa la possibilità di presentare un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. CCII, anche in presenza di un sovraindebitamento derivante da attività di impresa, ritenendo ammissibile la presentazione di una domanda di ristrutturazione di una debitoria c.d. "promiscua o mista". Il Tribunale di Reggio Emilia, con Decreto depositato lo scorso 20.10.2022, ha previsto che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi dell'art.67 CCII, è ammissibile anche in presenza di un sovraindebitamento di natura promiscua, in misura prevalente, da debiti di natura personale, e in misura inferiore, dall'attività di impresa svolta in passato dai ricorrenti e cessata da oltre un anno. Il Tribunale ha disposto la pubblicazione della proposta, per gli incumbenti previsti dall'art. 70 CCII, disponendo altresì la sospensione delle procedure esecutive e cautelari sul

patrimonio dei debitori; ed ha ritenuto ammissibile la proposta poiché da un lato il debito complessivo era prevalentemente rappresentato da debiti estranei all'attività, e dall'altro, perché le imprese individuali erano ormai cancellate dal Registro delle Imprese da oltre un anno, e dunque non più assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Così anche il Tribunale di Grosseto *“è ammissibile il piano del consumatore proposto dal sovraindebitato che abbia maturato debiti di natura mista (ossia tanto di natura imprenditoriale e/o professionale) dovendosi aver riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che la qualifica di consumatore non è inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale, dovendosi comunque tener conto della composizione complessiva del debito, secondo i criteri indicati da Cass. 1869/2016”*.

Anche il Tribunale di Trani tende ad intraprendere tale strada sui debiti promiscui, con sentenza del 2.05.2023 RG 42-1/2022, sentenza del 13.02.2023 n. 6 RG n. 6-1/2022 ed in ultimo nella procedura n. 70/2023 con provvedimento del 23.05.2023 sospende la procedura esecutiva immobiliare e rinvia per l'omologa del piano.

Altresì il Tribunale di Nola in data 16.11.2022 in materia di sovraindebitamento *ammette il piano del consumatore avente ad oggetto sia debiti professionali (cioè derivanti da attività di impresa o professionale) sia debiti non professionali, purché il debitore non svolga più attività di impresa o professionale e l'ammontare dei debiti da ristrutturare sia prevalentemente non professionale*.

Pur essendoci nello stato passivo debiti che derivano dall'attività lavorativa del Sig. Lagroia, va sottolineato che gli stessi costituiscono solo il 29% del totale della massa debitoria in capo ai due ricorrenti, il 71% dello stato passivo è relativo a debiti contratti per motivazioni estranee alle vicende lavorative, ovvero per esigenze familiari; primo fra tutti, per valore assoluto e per peso specifico, va citato il debito nei confronti di Monte dei Paschi di Siena per il mutuo di € 250.000,00 ottenuto nel 2010 per la costruzione di una casa in un terreno di proprietà dei ricorrenti. Un debito di simili proporzioni, abbinato ad una situazione reddituale difficile ed in fase di peggioramento, come testimoniato dalle dichiarazioni dei redditi di quegli anni, ha sbilanciato una volta per tutte l'equilibrio finanziario dei ricorrenti che nel frattempo si affannavano e si prodigavano per aiutare due dei loro tre figli formare nuove famiglie, mettere su casa e diventare autonomi.

E' altresì condivisibile l'adozione della procedura familiare ex art. 66 d.lgs. n. 14/2019 in quanto il sovraindebitamento dei due ricorrenti ha un'origine comune ed individuabile nel debito residuo del mutuo di € 250.000,00 stipulato con Monte dei Paschi di Siena nel 2010.

Il nuovo Codice della Crisi prevede all'art. 66 la possibilità per i membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento al fine di risanare, complessivamente, i debiti sorti per le esigenze familiari e che coinvolgono beni e risorse per larga parte in comproprietà. La legge consente pertanto ai familiari di poter accertare lo stato di sovraindebitamento al fine di convogliare in un'unica procedura la proposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti, tenendo in considerazione tanto la comune origine del reddito, quanto le spese comuni per far fronte ai bisogni familiari. Non meno importante è l'agevolazione che per i creditori rappresenta la possibilità di considerare il nucleo familiare nel suo insieme, quale centro unico di interessi, tanto nel contribuire quanto nell'impegnarsi per spese comuni in modo da far rientrare gli istanti a pieno titolo nella nozione di consumatore ex art. 2 co.1 lett e) del C.C.I.I. Per le ragioni sopra esposte, si ritiene oltremodo conveniente presentare una proposta di accordo di ristrutturazione unica per il nucleo familiare - seppur tenendo distinte le masse attive e quelle passive - considerando un unico centro di interesse. Appare quindi ragionevole considerare che le ragioni degli istanti siano mosse dalla medesima esigenza di sostenere il nucleo familiare, come d'altronde più volte ribadito altresì dalla giurisprudenza di merito.

Nello specifico:

a) Lo stato di crisi e dunque l'evento scatenante il sovraindebitamento è senza ombra di dubbio il mutuo, acceso dai resistenti ad esclusivo scopo personale/familiare (vedasi art. 11 del contratto di mutuo ove è specificato che lo stesso è destinato alla creazione di liquidità utile alla costruzione di un immobile).

Tale mutuo è da considerarsi illegittimo per sua stessa natura poiché oltre ad avere un tasso legato all' EURIBOR, tasso di interesse indeterminato ed indeterminabile che, come tristemente noto a tutti i cultori del diritto bancario. Per consolidata giurisprudenza, tale clausola rende i mutui illegittimi, in quegli anni in particolare, tra il 2004 ed il 2010, la determinazione del sotteso tasso di interessi, applicato al contratto, ha subito una forte influenza da accordi interbancari, che hanno fatto slittare il tasso alle stelle, penalizzando fortemente le parti deboli del contratto di mutuo;

prevede altresì all'art. 4 del contratto di mutuo: *"la parte mutuataria dichiara di assumere ogni maggior onere per effetto dell'adeguamento che la banca mutuante è autorizzata ad effettuare, senza obbligo di preavviso, dalla prima rata di ammortamento"*, i ricorrenti dunque sottoscrivevano un mutuo che prevedeva la prima rata diversa da quanto in previsione....Inoltre nel contratto di mutuo viene citato un tasso di interesse (ingannevole) del 2,20% a cui vanno aggiunti gli adeguamenti e gli ulteriori interessi del 3,945% annui per le rate non pagate e successive variazioni.

Orbene, tenuto conto di quanto sopra, la banca ha una rilevante responsabilità nel sovraindebitamento dell'istante ex art. 69 c.2 D.L. 14/2019. Di talchè, nel caso di specie, dovrà trovare applicazione quanto il CCI prevede: "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

I redditi del Sig. Lagroia negli anni antecedenti la stipula del mutuo(2008) e fino alla cessazione dell'attività (2016), non erano minimamente sufficienti a garantire la regolare esecuzione del contratto ed il mantenimento di una vita dignitosa, infatti cessata l'attività e venuti meno gli introiti è subentrato l'affanno per il pagamento della rata.

La banca, inoltre, ha chiaramente omesso di valutare il merito creditizio degli istanti prima di concedergli il mutuo, come previsto dall'art. 124 bis T.U.B.

In merito ai debiti riconducibili all'attività professionale del Lagroia, nello specifico equitalia, lo stesso appartiene ad una fetta nettamente inferiore rispetto alla totalità, il debito che ha determinato lo stato di sovra indebitamento creandone l'impossibilità a far fronte ai pagamenti è il mutuo.

Vicina alla situazione dei ricorrenti è una sentenza del Tribunale di Napoli Nord alla quale il nostro Tribunale si sta uniformando al fine di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con equilibrato sacrificio dei creditori (non certamente senza alcun sacrificio per se stessi), veicolandoli nell'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali quali la casa di abitazione (confronta Trib. Verona 20.07.2016),come è appunto il caso che ci occupa, essendo disposti per necessità a vendere gli altri beni.

- b)** I beni: 1) locale uso deposito 2) terreno edificabile verranno venduti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 comma 1 CCII a mezzo

STUDIO LEGALE

Avv. Filomena Carla Ciccarelli

procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC.

Tutto quanto esposto si chiede che la S.V.Ill.ma Voglia:

omologare il piano del consumatore ex art. 70 c. 7 D.L. 14/2019;

e sospendere la procedura esecutiva R.G. n. 76/2019 in corso sulla prima casa ex art. 70 c.4 D.L.14/2019.

Trani, 7 Giugno 2023

Avv. Filomena Carla Ciccarelli

**RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI - art. 68 d.lgs.
n.14/2019**

**Piano di ristrutturazione dei debiti del
consumatore**

Procedura familiare

**Ricorrenti: *coniugi Lagroia Domenico -
Rutigliano Maria***

Gestori della crisi:

dott. Jacopo Valente

dott.ssa Maria Beatrice De Candia

Indice

| | |
|--|----|
| 1. Premessa..... | 3 |
| 2. Presupposti di ammissibilità..... | 3 |
| 3. Eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni..... | 6 |
| 4. Composizione del nucleo familiare e spese necessarie per il suo sostentamento..... | 6 |
| 5. Attività di verifica dell'OCC con accesso alle banche dati..... | 7 |
| 6. L'attivo accertato e l'attivo disponibile per il piano del consumatore..... | 8 |
| 7. Il passivo e l'esposizione debitoria del consumatore..... | 11 |
| 8. Valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore..... | 15 |
| 9. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere obbligazioni..... | 17 |
| 10. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte..... | 19 |
| 11. Presunti costi della procedura..... | 20 |
| 12. Proposta di distribuzione del patrimonio disponibile..... | 20 |
| 13. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore..... | 23 |
| 14. Conclusioni ed attestazione del piano..... | 24 |

1. Premessa

I coniugi Lagroia Domenico, nato a Trani (BT) il 05/10/1956, C.F. LGRDNC56R05L328S e Rutigliano Maria, nata a Trani (BT) il 26/11/1959, C.F. RTGMRA59S66L328A, residenti a Trani (BT) in Via Don G. Rossi n. 3, consumatori, trovatisi in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1 lett. c) d.lgs. n. 14/2019, con l'assistenza legale dell'avvocato Filomena Carla Ciccarelli, hanno richiesto all'OCC di Trani la nomina di un gestore della crisi per definire la propria situazione di crisi da sovraindebitamento mediante una procedura familiare ex art. 66 d.lgs. n. 14/2019.

In data 05/05/2023 l'OCC di Trani ha nominato gli scriventi Jacopo Valente, dottore commercialista, iscritto all'ODCEC di Trani al n. 1224/A, con studio professionale a Bisceglie in Via Aldo Moro n. 59, C.F. VLNJCP84P22L328M, pec: jacopovalente@pec.it e Maria Beatrice De Candia, dottore commercialista, iscritta all'ODCEC di Trani al n. 592/A, con studio professionale a Molfetta in Via Col. Francesco Regina n. 48, C.F. DCNMBT65E50A662R, pec: mariabeatricedecandia@odcetrani.it, quali gestori della crisi.

In data 09/05/2023 gli scriventi hanno espresso formale accettazione dell'incarico conferitogli.

2. Presupposti di ammissibilità

Dall'esame della documentazione raccolta ed a seguito degli incontri avvenuti con i ricorrenti, si ritiene corretta l'adozione dello strumento del c.d. *piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore-procedura familiare*; i coniugi Lagroia-Rutigliano, infatti, rientrano nella definizione ex art. 1 d.lgs. n. 14/2019: si trovano in uno stato di insolvenza che gli


impedisce di onorare gli impegni finanziari assunti per scopi estranei all'attività commerciale già svolta.

Il Sig. Lagroia è tuttora pensionato ed ha cessato la sua unica attività commerciale sette anni fa, nel 2016.

La Sig.ra Rutigliano, d'altro canto, non ha mai esercitato alcuna attività imprenditoriale o commerciale ed è stata casalinga sino al 2019 allorquando, all'età di 60 anni, ha cercato e trovato un impiego come collaboratrice domestica con il preciso intento di contribuire al risollevarimento della sua famiglia da una difficile situazione di crisi.

Come si avrà modo di approfondire più avanti, pur essendoci nello stato passivo debiti che derivano dall'attività lavorativa del Sig. Lagroia, va sottolineato che gli stessi costituiscono solo il 29% del totale della massa debitoria in capo ai due ricorrenti.

Natura dei debiti



Come schematizzato nel grafico a torta, il 71% dello stato passivo è relativo a debiti contratti per motivazioni estranee alle vicende lavorative, ovvero per esigenze familiari; primo fra tutti, per valore assoluto e per peso specifico, va citato il debito residuo nei confronti di Monte dei Paschi di Siena per il mutuo di € 250.000,00 ottenuto nel 2010 per la costruzione di una casa in un terreno di proprietà dei ricorrenti. Un debito di simili proporzioni, abbinato ad una situazione reddituale difficile ed in fase di peggioramento, come testimoniato dalle dichiarazioni dei redditi di quegli anni, ha sbilanciato una volta per tutte l'equilibrio finanziario dei ricorrenti che nel frattempo si affannavano e si prodigavano per aiutare due dei loro tre figli a sposarsi, mettere su casa e dare avvio alle loro nuove famiglie.

E' altresì condivisibile l'adozione della procedura familiare ex art. 66 d.lgs. n. 14/2019 in quanto il sovraindebitamento dei due ricorrenti ha un'origine comune ed individuabile nel debito residuo del mutuo di € 250.000,00 stipulato con Monte dei Paschi di Siena nel 2010. Ricorrono per gli istanti gli ulteriori presupposti di ammissibilità alla procedura in oggetto:

- ✓ Non sono soggetti a procedure concorsuali e sono privi dei requisiti per la sottoposizione a procedure concorsuali;
- ✓ Non hanno chiesto od ottenuto l'esdebitazione nei precedenti cinque anni;
- ✓ Hanno fornito la documentazione necessaria alla ricostruzione della loro situazione economica e patrimoniale;
- ✓ Non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- ✓ Non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

3. Eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni

I ricorrenti hanno compiuto due atti di disposizione negli ultimi cinque anni come riscontrato dall'interrogazione presso il Catasto:

1. Lagroia-Rutigliano: cessione di un terreno agricolo in data 09/11/2022 per un valore dichiarato di € 13.000;
2. Rutigliano: cessione di fabbricato abitativo sito a Trani in Via Umberto I avvenuta in data 28/04/2021 per un valore dichiarato di € 80.000; nello specifico, il ricavato di questa vendita è stato già acquisito dal creditore MPS; l'immobile ceduto rientrava infatti nel lotto n. 1 della procedura esecutiva n. Gen. Rep. 000076/19 per la quale i ricorrenti avevano chiesto la sospensione al fine di vendere autonomamente uno degli immobili pignorati.

4. Composizione del nucleo familiare e spese necessarie per il suo sostentamento

● **Nucleo familiare**

Il nucleo familiare dei coniugi ricorrenti, alla data della stesura della presente relazione, è così composto:

- Lagroia Domenico, nato a Trani il 05/10/1956;
- Rutigliano Maria, nata a Trani il 26/11/1959;
- Lagroia Massimiliano, nato a Trani il 05/03/1994.

● **Spese mensili**

I ricorrenti hanno quantificato le spese necessarie per il sostentamento della propria famiglia in € **1.200** al mese.

Tali spese sono state così distinte:

Prospetto 1

| Spese mensili | Importo |
|---------------------------------|----------------|
| Spese condominiali | € 50 |
| Utenze | € 250 |
| Carburante-RCA | € 80 |
| Spesa alimentare | € 400 |
| Manutenzione/pulizia abitazione | € 80 |
| Spese mediche | € 160 |
| Igiene | € 70 |
| Abbigliamento | € 60 |
| Varie | € 50 |
| Totale | € 1.200 |

5. Attività di verifica dell'OCC con accesso alle banche dati

L'attività di verifica dei gestori della crisi ha considerato, tra molte, le seguenti attività:

- ✓ L'esame della descrizione delle attività e passività dei ricorrenti così come dagli stessi dichiarate;
- ✓ L'accesso al cassetto fiscale presso l'Agenzia delle Entrate;
- ✓ La ricerca di eventuali debiti presso gli Enti Locali;
- ✓ La richiesta di conferma/precisazione dei saldi debitori presso i creditori;

- ✓ L'ottenimento della situazione debitoria nei confronti di Agenzia Entrate – Riscossione;
- ✓ L'ottenimento di dati creditizi aggiornati presso CRIF;
- ✓ La richiesta di dati di eventuali mezzi intestati presso il PRA;
- ✓ L'ottenimento di informazioni aggiornate presso la Centrale dei rischi di Banca d'Italia;
- ✓ L'esame delle ultime dichiarazioni dei redditi;
- ✓ L'esame delle procedure esecutive pendenti.

6. L'attivo accertato e l'attivo disponibile per il piano del consumatore

• **Redditi**

La Sig.ra Rutigliano lavora da alcuni mesi come collaboratrice domestica e percepisce un reddito mensile di € 500; il Sig. Rutigliano gode di una pensione di vecchiaia di circa € 1.000 mensili e nel 2022 ha collaborato saltuariamente con un'associazione sportiva dilettantistica dalla quale ha ottenuto un'indennità di € 1.140.

Dalle dichiarazioni dei redditi e dalle certificazioni uniche tratte dal cassetto fiscale dei ricorrenti, emerge che gli stessi possono dunque contare su entrate mensili complessive di € 1.500.

• **Conti correnti**

Ai coniugi ricorrenti risultano intestati i seguenti conti correnti:

- PostePay Evolution n. 5289 riportante un saldo al 17/05/2023 di € 2.411,18 intestata a Lagroia Domenico;
- PostePay Evolution n. 7066 riportante un saldo al 18/05/2023 di € 3.945,29 intestata a Rutigliano Maria;

- conto corrente acceso presso *MPS* con saldo negativo pari ad € -89.231 frutto di un'apertura di fido concessa quando il Sig. Lagroia esercitava l'attività di distribuzione di carburante.

- **Fabbricati**

I coniugi Lagroia-Rutigliano sono comproprietari al 50% di tre immobili siti nel comune di Trani:

1. appartamento sito in Via Don G. Rossi n. 3, adibito ad abitazione principale, iscritto in catasto al Fg 26-667-13, cat. A/2;
2. locale deposito, pertinenza dell'abitazione principale, sito in Don G. Rossi n. 6, iscritto in catasto al Fg 26-667-5, cat. C/2;
3. locale autorimessa, pertinenza dell'abitazione principale, sito in Don G. Rossi n. 1, iscritto in catasto al Fg 26-667-57, cat. C/6.

Sui fabbricati ai punti 1. e 2. grava un pignoramento immobiliare a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

Il valore per la vendita giudiziaria dell'abitazione di Via Don. G. Rossi n. 3, lotto n. 2, è stato stimato dall'arch. Francesca Mele, nell'ambito della procedura Trib. Trani n. Gen. Rep. 000076/19, Giudice Dr. Marco Marangio Mauro, in € 240.081,68, con prezzo base d'asta fissato ad € 203.190,43.

Il lotto n. 3, relativo al locale deposito di Via Don G. Rossi n. 6, cat. C/2, nell'ambito della medesima procedura, è stato stimato in € 27.294,50, con prezzo base d'asta fissato ad € 22.906,32.

Il lotto n. 4, inerente il terreno iscritto in catasto al Fg. 58, particelle 374-375, edificabile e con un'estensione di 1550 mq, è stato stimato in € 103.755,56 quale prezzo di base d'asta.

Il lotto n. 1 è relativo all'immobile di Via Umberto I, come già detto, ceduto in autonomia dai ricorrenti che hanno versato il ricavato della vendita (€ 80.000,00) al creditore pignoratorio MPS.

- **Terreni**

I ricorrenti, oltre al terreno edificabile summenzionato, possiedono $\frac{1}{8}$ ciascuno di un terreno agricolo sito a Trani ed avente un'estensione di 217 mq.

Il Sig. Lagroia, infine, possiede in modo indiviso con i suoi tre fratelli, un terreno agricolo sito a Trani avente un'estensione di 2580 mq.

- **Beni mobili**

I ricorrenti, così come confermato dall'interrogazione presso il P.R.A., possiedono una vettura Renault Megane targata CX509LS immatricolata nel 2005, ed in comproprietà con il figlio Massimiliano, una Renault Clio targata DP839TA immatricolata nel 2008, entrambe vetuste e dal valore irrisorio;

- **Finanza terza**

A supporto della proposta del presente piano, che verrà dettagliata nel paragrafo dedicato, i coniugi Lagroia-Rutigliano hanno ottenuto il consenso ad intervenire finanziariamente a loro sostegno dal figlio Massimiliano, nato a Trani il 05/03/1994 ed incluso nello stato di famiglia dei ricorrenti.

Quest'ultimo ha attivamente collaborato affinché si potesse determinare la sua disponibilità economica e finanziaria producendo tutta la documentazione richiestagli.

- **Redditi finanza terza**

Dalle dichiarazioni dei redditi e dalle buste paga presentate emerge che il figlio Massimiliano è assunto a decorrere dal 14/04/2020 presso INGROSS LEVANTE s.p.a. dove lavora con la qualifica di ragioniere. Il reddito annuo conseguito ammonta ad € 20.000.

7. Il passivo e l'esposizione debitoria del consumatore

Lo stato passivo dei coniugi Lagroia-Rutigliano è costituito principalmente dal debito verso Banca Monte dei Paschi di Siena per il residuo di un mutuo stipulato in data 29/04/2010 per la somma capitale di € 250.000,00 erogata per far fronte alle spese necessarie alla costruzione di una villa su un terreno edificabile di proprietà dei coniugi. A prima vista la somma erogata appare esosa se confrontata con i redditi conseguiti dal nucleo familiare all'epoca della stipula. Le considerazioni sulla valutazione del merito creditizio saranno approfondite più avanti.

Il mutuo è stato onorato per circa € 60.000,00, dopodiché, con l'amara conclusione dell'attività commerciale del Sig. Lagroia nel 2016, non ci sono più state le condizioni finanziarie per onorare il debito; debito che è stato comunque ridotto di € 80.000,00 con la vendita dell'appartamento di Via Umberto I, come già riportato.

Il debito residuo, ad oggi, ammonta ad € 134.053.

Sempre nei confronti di MPS risulta un debito di € 89.231,00 per uno scoperto di conto corrente che, sempre alla cessazione dell'attività lavorativa, non è stato più ricondotto entro il limite di fido.

Altro debito afferisce ad un finanziamento al consumo di € 25.000 richiesto ed ottenuto da UBI Banca per far fronte alle spese per il matrimonio di un figlio dei ricorrenti.

Vi sono anche debiti nei confronti di Agenzia Entrate-Riscossione per imposte, tasse, contributi e tari non versate per un totale di € 55.782,57, come certificato dalla precisazione del credito ottenuta dall'Ufficio provinciale.

Come da circolarizzazione con il Comune di Trani, risultano anche debiti per imu di € 9.119,86.

Il Sig. Lagroia è debitore anche nei confronti del condominio di Via Don G. Rossi per spese di ristrutturazione di sua competenza pari ad € 10.744.

Come previsto dal comma 3 dell'art. 66 d.lgs. n. 14/2019, le masse passive dei ricorrenti vanno tenute distinte; di seguito verrà quindi evidenziata la situazione debitoria di ciascun coniuge distinguendo i debiti per ordine e grado.

Debiti Lagroia Domenico

AMCO spa per Mutuo MPS (debitore in solido): **€ 134.053;**

Bela 2022 srl per scoperto c/c MPS: **€ 89.231;**

Sirio NPL s.r.l. per fin.to UBI Banca (debitore in solido): **€ 25.943;**

Agenzia Entrate-Riscossione: **€ 55.782,57;**

Comune di Trani: **€ 4.098,19**

Condominio: **€ 10.744,00**

Totale debiti Lagroia Domenico: € 319.851,76

Debiti Rutigliano Maria

AMCO spa per Mutuo MPS (debitore in solido): **€ 134.053;**

Sirio NPL s.r.l. per fin.to UBI Banca (debitore in solido): **€ 25.943;**

Comune di Trani: **€ 5.021,67**

Totale debiti Rutigliano Maria: € 165.017,67

Il totale del passivo dei ricorrenti ammonta dunque ad € 484.869,43 ed è dunque possibile calcolare il peso percentuale del passivo di ciascun ricorrente al fine di ripartire in modo proporzionale il compenso dovuto all'OCC, come prescritto dall'art. 66 c. 5 d.lgs. n. 14/2019.

Percentuale passivo Lagroia: € 319.851,76/€ 484.869,43 = **65%**

Percentuale passivo Rutigliano: € 165.017,67/€ 484.869,43 = **35%**

La suddivisione dei debiti per ordine e grado ricostruita dai gestori per il Sig. **Lagroia Domenico** è così composta:

- **Debiti assistiti da prededuzione**

Compenso OCC di Trani: **€ 9.858,07 (65% compenso)**

- **Debiti privilegiati**

AMCO spa per Mutuo MPS (debitore in solido): **€ 134.053;**

Agenzia Entrate-Riscossione: **€ 55.782,57**

Comune di Trani: **€ 4.098,19**

- **Debiti chirografari**

Bela 2022 srl per scoperto c/c MPS: **€ 89.231,00;**

Sirio NPL s.r.l. per fin.to UBI Banca (debitore in solido): € 25.943,00;

Condominio: € 10.744,00

Nel prospetto che segue è riassunto l'ammontare complessivo del passivo in capo a **Lagroia Domenico** che è pari ad € 329.709,83

Prospetto 2

| Creditore | Pre-deducibili | Privilegiati | Chirografari |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| OCC (65% compenso) | € 9.858,07 | | |
| AMCO spa | | € 134.053,00 | |
| Agenzia Entrate-Riscossione | | € 55.782,57 | |
| Comune di Trani | | € 4.098,19 | |
| Bela 2022 srl | | | € 89.231,00 |
| Sirio NPL srl | | | € 25.943,00 |
| Condominio | | | € 10.744,00 |

| Totali | € 9.858,07 | € 193.933,76 | € 125.918,00 |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | € 329.709,83 |

La suddivisione dei debiti per ordine e grado ricostruita dai gestori per la Sig.ra **Rutigliano Maria** è così composta:

- **Debiti assistiti da prededuzione**

Compenso OCC di Trani: € 5.308,19 (35% compenso)

- **Debiti privilegiati**

AMCO spa per Mutuo MPS (debitore in solido): € 134.053;

Comune di Trani: € 5.021,67

- **Debiti chirografari**

Sirio NPL s.r.l. per fin.to UBI Banca (debitore in solido): € 25.943;

Nel prospetto che segue è riassunto l'ammontare complessivo del passivo in capo a **Rutigliano Maria** che è pari ad € 170.325,86.

Prospetto 3

| Creditore | Pre-deducibili | Privilegiati | Chirografari |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| OCC (35% compenso) | € 5.308,19 | | |
| AMCO spa | | € 134.053,00 | |
| Comune di Trani | | € 5.021,67 | |
| Sirio NPL srl | | | € 25.943,00 |
| Totali | € 5.308,19 | € 139.074,67 | € 25.943,00 |
| | | | € 170.325,86 |

8. Valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore

Come già evidenziato, il debito di maggiore importanza è quello derivante dal residuo del mutuo concesso ad aprile 2010 per € **250.000,00** dalla banca Monte dei Paschi di Siena. L'importo del mutuo è certamente considerevole sia in assoluto sia se parametrato alle reali capacità di restituzione espresse dai mutuatari.

Il contratto di mutuo prevedeva la restituzione di capitale ed interessi in 240 rate mensili. Considerando per un momento la sola quota capitale, adoperando una banale divisione, si ottiene che la rata mensile era non inferiore ad € 1.041,67 ($€ 250.000/240$). Evidentemente, alla quota capitale va aggiunta la quota interessi che era parametrata ad un tasso variabile basato sull'Euribor 1 mese 360 più uno spread di 1,80%: Taeg dichiarato nel contratto di mutuo pari a 2,27%.

Non serve addentrarsi in calcoli inutilmente complessi se si fa caso al fatto che il sig. Lagroia Domenico nel 2009 aveva dichiarato un reddito complessivo di € 16.421 e nel 2008 un reddito di € 9.930. Al contrario, la sola quota capitale delle rate di mutuo, in un anno, ammontava ad € 12.500. All'epoca la sig.ra Rutigliano non lavorava e non aveva reddito alcuno, al pari dei figli. Il basso livello reddituale riscontrato dalle dichiarazioni dei redditi allegata non giustifica la facilità con cui il mutuo è stato erogato. Appare, infatti, macroscopica l'impossibilità di poter onorare un tale debito a fronte dei redditi conseguiti dai ricorrenti il che lascia intendere che l'Istituto bancario abbia sorvolato sulla valutazione del merito creditizio concentrandosi forse maggiormente sul patrimonio degli stessi quale garanzia di un estremamente probabile ed inesorabile default. L'Istituto, a fronte del mutuo erogato, iscriveva ipoteca su due appartamenti, due box ed un terreno edificabile.

Allo stesso modo, anche il finanziamento al consumo di € 25.000 concesso da UBI Banca non poteva trovare alcuna capienza nel reddito dei debitori già fortemente intaccato, per non dire esaurito, dalla rata del mutuo MPS. Appare chiaro che anche quest'ultimo Istituto bancario non abbia considerato il reddito a disposizione dei debitori né le loro residue disponibilità finanziarie, con il relativo stato di indebitamento già preesistente.

9. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere obbligazioni

I coniugi ricorrenti hanno condotto una vita fatta di lavoro, di sacrifici e di dedizione ai propri tre figli. Il Sig. Lagroia ha condotto per tutta la sua vita lavorativa un'attività di distribuzione di carburante che ha dovuto cessare il 27/06/2016, come risultante dal cassetto fiscale, a causa di una serie di fattori che ne hanno reso antieconomica la prosecuzione. Non è noto a tutti, infatti, che il ricavo dei gestori delle pompe di benzina ammonti a solo 1 centesimo per ogni litro di carburante erogato. Con tali ridottissimi margini di profitto, è stato sufficiente l'aumento del prezzo all'ingrosso del carburante imposto dall'azienda petrolifera di riferimento a far crollare i guadagni della ditta del Sig. Lagroia.

Ma l'origine del sovraindebitamento della famiglia non va ricercata nella cessazione dell'attività che il Sig. Lagroia avrebbe potuto fronteggiare attingendo ai risparmi prima e alla pensione di vecchiaia poi. Il fattore che ha determinato l'irrecuperabile sproporzione tra il reddito conseguito e l'esposizione finanziaria cui far fronte è da individuarsi nella stipula del mutuo di aprile 2010 con cui la banca MPS ha erogato la considerevole somma di € 250.000,00. L'incolpevole ignoranza dei mutuatari, abbinata ad un atteggiamento imprudente e contrario alla legge 124 bis del TUB tenuto dalla banca, ha fatto sì che ogni mese la famiglia fosse gravata di una rata di ben oltre € 1.000,00 che esauriva tutta la capacità reddituale. Una

simile rata ha ben presto prosciugato la capacità di risparmio dei ricorrenti oltre che la possibilità di pagare regolarmente i propri debiti ordinari costringendo gli stessi ad interrompere il versamento di tributi quali l'Imu, la Tari, il bollo auto, il canone Rai e tutto ciò che, apparentemente, poteva essere messo momentaneamente in secondo piano laddove la priorità era onorare l'ingente debito con la banca.


Il Sig. Lagroia ha fatto il massimo riuscendo a saldare regolarmente le rate del mutuo fino al 2016, anno in cui ha cessato l'attività; da allora, perso il beneficio del termine, i ricorrenti hanno ridotto di € 80.000,00 il debito nei confronti di MPS grazie alla vendita in autonomia dell'immobile di Via Umberto I, già inserito quale lotto n. 1 nella procedura esecutiva promossa da MPS.

Il desiderio di costruire la propria casa per sé ed i propri figli nel terreno di proprietà si è prima dissolto e poi ritorto contro il capofamiglia che ad oggi si trova a dover restituire ai creditori somme che non ha oltre che a dover ricucire un rapporto con i figli che contavano sulla costruzione di quella casa come solida base di partenza per la loro vita al di fuori del nido familiare. L'incapacità di produrre reddito per far fronte a qualsiasi esigenza familiare ha fatto in modo che si utilizzasse tale mutuo per affrontare tutte le spese necessarie a contribuire alla costruzione del futuro dei propri figli aiutandoli e supportandoli nel percorso pre-matrimoniale. Tanto che si è ricorso anche ad un finanziamento al consumo chiesto ed ottenuto da UBI Banca per € 25.000,00, anch'esso viziato da una valutazione del merito creditizio non pervenuta, a dimostrazione di una situazione già molto critica che i ricorrenti pensavano ingenuamente di poter risolvere affidandosi nuovamente al sistema bancario.

Il quadro che dunque emerge è quello di un sovraindebitamento generatosi in modo certamente incolpevole in capo ai ricorrenti ed aggravato dal mancato rispetto dell'art. 124-bis TUB da parte di due distinti istituti finanziari.

10. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

I ricorrenti non potevano in alcun modo adempiere le obbligazioni assunte allorquando hanno stipulato il mutuo con MPS nel 2010. I redditi del Sig. Lagroia negli anni antecedenti la stipula del mutuo e fino alla cessazione dell'attività (2008-2016), non erano minimamente sufficienti a garantire la regolare esecuzione del contratto ed il mantenimento di una vita dignitosa. Dal grafico sottostante appare evidente come il solo impegno verso MPS (linea retta rossa), da solo, fosse superiore al reddito conseguito dal Sig. Lagroia (linea frastagliata blu), unico percettore di reddito nel nucleo familiare.



11. Presunti costi della procedura

I costi della presente procedura sono costituiti principalmente dal compenso spettante all'OCC in quanto l'advisor avv. Ciccarelli, in virtù del rapporto di amicizia che la lega ai ricorrenti, ha prestato la propria attività senza pretendere alcun corrispettivo.

Il compenso preventivato a favore dell'OCC di Trani ammonta ad € 12.431,36 oltre iva; tra gli altri costi da considerare vi sono il contributo unificato di € 98 ed i diritti di segreteria per € 27. Il totale dei costi della procedura è dunque pari ad € 15.291,26.

12. Proposta di distribuzione del patrimonio disponibile

La proposta che i ricorrenti avanzano ai creditori consiste nel pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei debiti ipotecari, nel pagamento del 40% dei debiti privilegiati e del pagamento in misura pari al 7% dei debiti chirografari. Il totale dell'attivo offerto ammonta ad **€ 183.995** e la durata complessiva del piano è di 12 anni.

Tale proposta è fattibile e sostenibile nella misura in cui risulta confermata, come previsto, la disponibilità del Sig. Lagroia Massimiliano, figlio dei ricorrenti ed appartenente al loro nucleo familiare, ad intervenire finanziariamente con il versamento di € 200/mese a parziale sostegno dell'esecuzione del piano proposto. Il suo reddito complessivamente valutato, infatti, in virtù della documentazione esibita, risulta sufficiente a garantire detto esborso. Preme evidenziare che l'impegno finanziario promesso dal Sig. Lagroia Massimiliano nel piano non contempla ulteriori eventuali esborsi. Tale precisazione diviene determinante allorquando venisse valutata la possibilità di non sospendere la procedura

pendente di esecuzione immobiliare promossa dai creditori sull'immobile destinato ad abitazione principale dei ricorrenti. È evidente che la perdita della casa li costringerebbe a cercare un'abitazione da affittare con l'effetto immediato di trovarsi gravati da un'ulteriore spesa, insostenibile, e che, stando al mercato attuale, non sarebbe inferiore ai € 400/450 mensili.

Alla luce della comune provenienza dell'attivo, ovvero la finanza terza offerta dal figlio ed il ricavato della cessione di due fabbricati in comproprietà tra i coniugi, è possibile sintetizzare in un unico prospetto la situazione debitoria e la relativa percentuale di soddisfazione, secondo il piano proposto dai ricorrenti, senza distinzione delle masse attive:

Prospetto 4

| Creditori | Grado | Importo | % | Totale debito da soddisfare |
|---------------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------------|
| OCC | Predeuzione | € 15.166,26 | 100,00% | € 15.166,26 |
| AMCO | Privilegiato | € 134.053,00 | 100,00% | € 134.053,00 |
| AdE-Riscossione | Privilegiato | € 55.782,57 | 40,00% | € 22.313,03 |
| Comune di Trani | Privilegiato | € 9.119,86 | 40,00% | € 3.647,94 |
| Bela 2022 s.r.l. | Chirografario | € 89.231,00 | 7,00% | € 6.246,17 |
| Sirio NPL s.r.l. | Chirografario | € 25.943,00 | 7,00% | € 1.816,01 |
| Condominio Via Don. Rossi | Chirografario | € 10.744,00 | 7,00% | € 752,08 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------------|--|---------------------|
| Totali | | € 340.039,69 | | € 183.994,49 |
|---------------|--|---------------------|--|---------------------|

L'importo offerto dai ricorrenti ai creditori ammonta, quindi, ad **€ 183.994,49** così originato: € 57.600 mediante il versamento di 144 rate mensili di € 400,00 ciascuna (di cui € 200

versati dal figlio Massimiliano ed € 200 versati dai ricorrenti) ed € 126.396,49 mediante la vendita, da effettuare ai sensi dell'art. 71 c. 1 d.lgs. n. 14/2019 del terreno edificabile in comproprietà dei ricorrenti ed iscritto in catasto al Fig. 58, particelle 374-375, stimato in € 122.411,65 dall'Arch. Mele nella procedura di Esecuzione Forzata N. 000076/2019, lotto n. 4, e del locale deposito di Via Don G. Rossi n. 6, cat. C/2, valutato in € 27.294,50 nell'ambito della medesima procedura, lotto n. 3.

L'attivo così ottenuto verrà distribuito ai creditori in modo da saldare il 100% delle spese in prededuzione e dei debiti ipotecari, il 40% dei debiti privilegiati ed il 7% dei debiti chirografari.

Le scadenze dei pagamenti, nel rispetto delle percentuali sopra esposte e del limite temporale di 12 anni, sono di seguito schematizzate:

Prospetto 5

| | Preded. | Ipotec. | Privilegiati | | Chirografari | | | |
|----------------|------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
| | OCC | AMCO | AdE-R | Comune | Bela 2022 | Sirio NPL | Condom. | vers.to annuo |
| Debito | €15.166,26 | €134.053,00 | €22.313,03 | €3.647,94 | €6.246,17 | €1.816,01 | €752,08 | |
| Anno 1 | €4.800,00 | | | | | | | €4.800,00 |
| Anno 2 | €4.800,00 | | | | | | | €4.800,00 |
| Anno 3 | €4.800,00 | | | | | | | €4.800,00 |
| Anno 4 | €766,26 | €104.467,26 | €22.313,03 | €3.647,94 | | | | €131.194,49 |
| Anno 5 | | €4.800,00 | | | | | | €4.800,00 |
| Anno 6 | | €4.800,00 | | | | | | €4.800,00 |
| Anno 7 | | €4.800,00 | | | | | | €4.800,00 |
| Anno 8 | | €4.800,00 | | | | | | €4.800,00 |
| Anno 9 | | €4.800,00 | | | | | | €4.800,00 |
| Anno 10 | | €4.800,00 | | | | | | €4.800,00 |
| Anno 11 | | €785,74 | | | €1.631,09 | €1.631,09 | €752,08 | €4.800,00 |
| Anno 12 | | | | | €4.615,08 | €184,92 | | €4.800,00 |
| Versato | €15.166,26 | €134.053,00 | €22.313,03 | €3.647,94 | €6.246,17 | €1.816,01 | €752,08 | TOTALE |
| | | | | | | | | €183.994,49 |

In sintesi, come schematizzato nel **prospetto 5**, l'esborso totale di € **183.994,49** viene ottenuto, nell'arco dei 12 anni, mediante il versamento di € **57.600** (versati in 144 rate mensili di € 400, di cui metà garantiti dal figlio Massimiliano), mentre il residuo di € 126.394,49 all'esito della cessione dei lotti n. 3 e n. 4 già dettagliati. Si precisa che l'ammontare di € 126.394,49 corrisponde quasi perfettamente alla somma dei prezzi base d'asta dei due fabbricati che si intende cedere.

Dall'offerta proposta emerge che il creditore ipotecario AMCO s.p.a. otterrebbe integralmente il proprio credito e non v'è dubbio, quindi, che l'alternativa liquidatoria non sia preferibile.

Diversamente, i crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dal Comune di Trani, come disciplinato dall'art. 2752 c.c., hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore. A favore di questa classe di creditori il piano prevede la restituzione del 40% del debito originario per un ammontare complessivo di € 25.960,97, cifra che supera di gran lunga quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni mobili del debitore, ovvero le due vetuste autovetture del 2005 e del 2008 e i modesti arredi usati dell'abitazione di Via Don Rossi. E' dunque possibile attestare che il piano rispetti le previsioni dell'art. 67 c. 4 d.lgs. n. 14/2019.

13. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori

I ricorrenti hanno permesso ai sottoscritti gestori la ricostruzione dello stato passivo e delle attività ad essi riconducibili anche grazie alla documentazione sottoposta, ovvero:

- ✓ Istanza di nomina gestore della crisi presentata all'OCC di Trani;

- ✓ Descrizione delle attività e delle passività degli istanti;
- ✓ La quantificazione delle spese mensili del nucleo familiare;
- ✓ La documentazione inerenti le procedure esecutive pendenti;
- ✓ Ulteriori informazioni e documenti richiesti e necessari ad una precisa e compiuta definizione di una proposta sostenibile.

Gli scriventi gestori ritengono quindi che la documentazione prodotta ed ottenuta a seguito di ripetuti colloqui ed incontri risulti completa, esaustiva ed attendibile ai fini dell'analisi e della valutazione dell'attivo e del passivo dei sovraindebitati ed alla formulazione di un piano di rientro.

14. Conclusioni ed attestazione del piano

Sulla base di quanto esposto, i sottoscritti gestori incaricati dall'OCC di Trani attestano la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti presentato dagli istanti Sigg. Lagroia-Rutigliano che prevede il pagamento integrale delle somme prededucibili e dei debiti ipotecari, il versamento del 40% dei debiti privilegiati e il pagamento del 7,00% delle somme dovute ai creditori chirografari.

Tuttavia va ricordato che il perfezionamento del piano è subordinato al permanere delle condizioni attuali ossia alla già manifestata disponibilità del Sig. Lagroia Massimiliano ad intervenire nel presente piano quale terzo finanziatore.

Sebbene le somme garantite ai creditori chirografari possano sembrare esigue, si evidenzia quanto le stesse siano proporzionate alle capacità di spesa dei ricorrenti che attualmente vivono con un reddito appena sufficiente a condurre una vita dignitosa.

Con riserva di integrazione ed approfondimento di quanto esposto.

Bisceglie, 07/06/2023

dott. Jacopo Valente

dott.ssa Maria Beatrice De Candia

Allegati:

1. anagrafica Lagroia cassetto fiscale;
2. atti di disposizione;
3. risultanze CR;
4. conferimento incarico OCC;
5. risultanze CAI;
6. dichiarazione redditi Lagroia D.;
7. precisazione credito AdE-Riscossione e Comune di Trani;
8. risultanze catasto;
9. stato di famiglia;
10. estratti conto Poste;
11. dichiarazione redditi Lagroia M.;
12. piano ammortamento mutuo MPS;
13. preventivo compenso OCC;
14. dichiarazione finanza terza Lagroia M.;
15. ricorso avv. Ciccarelli.